

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2019, N. 132

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5  
“NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E  
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO”

---

### **Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2013)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Tavolo permanente di filiera sul tartufo)

1. Al fine di concorrere a sostenere le azioni di promozione e valorizzazione delle attività legate al patrimonio tartufigeno delle Marche e perseguire le finalità di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito il Tavolo permanente di filiera sul tartufo.

2. Il Tavolo è composto da:

- a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
- b) un componente della competente commissione assembleare;
- c) un rappresentante dell'Accademia italiana del tartufo;
- d) due rappresentanti delle associazioni agricole della regione Marche;
- e) un rappresentante delle associazioni di tartufai delle Marche;
- f) un rappresentante delle associazioni di tartufigicoltori delle Marche;
- g) un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti della regione Marche;
- h) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore del commercio;
- i) un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UNCEM;
- j) un rappresentante dell'Associazione Città del Tartufo.

3. Il Tavolo è costituito dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, previa designazione dei rappresentanti da parte delle associazioni e degli enti di appartenenza. La deliberazione costitutiva definisce le modalità di funzionamento dell'organismo.

4. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino a nuova costituzione. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o rimborsi spese.

5. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia.”.

### **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013)*

1. Il comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

“7. I Comuni e le Unioni montane esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge nei territori di rispettiva competenza e svolgono altresì le procedure per la confisca e lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.”.

2. Il comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

“8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, gli enti di cui al comma 7 applicano le sanzioni previste dal presente articolo con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.”.

### **Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo